

Immobile costruito durante il matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi

Immobile costruito durante il matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi - Acquisto della proprietà per accessione del coniuge proprietario del fondo - la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno dei coniugi e di proprietà personale ed esclusiva di quest'ultimo in virtù dei principi generali in materia di accessione. L'altro coniuge, che pretenda di ripetere le somme spese, e' onerato della prova d'aver conferito il proprio apporto economico per la realizzazione della costruzione attingendo a risorse patrimoniali personali o comuni; di contro il coniuge proprietario non e' tenuto a dimostrare d'aver impiegato denaro personale ne' personalissimo (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile Sentenza del 30 settembre 2010, n. 20508)

Immobile costruito durante il matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi - Acquisto della proprietà per accessione del coniuge proprietario del fondo - la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno dei coniugi e di proprietà personale ed esclusiva di quest'ultimo in virtù dei principi generali in materia di accessione. L'altro coniuge, che pretenda di ripetere le somme spese, e' onerato della prova d'aver conferito il proprio apporto economico per la realizzazione della costruzione attingendo a risorse patrimoniali personali o comuni; di contro il coniuge proprietario non e' tenuto a dimostrare d'aver impiegato denaro personale ne' personalissimo (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile Sentenza del 30 settembre 2010, n. 20508)

Corte di Cassazione Sezione 1 Civile Sentenza del 30 settembre 2010, n. 20508

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Da. Ad. con citazione del 20 maggio 1998 ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Terni il coniuge divorziato Ca. Lu. per ottenere, per quel che ancora rileva, previa declaratoria del regime di comunione legale in relazione ad immobile in ** edificato dal Ca. in costanza di matrimonio su terreno di sua proprietà esclusiva, la condanna di quest'ultimo al pagamento del valore della metà del manufatto ovvero delle somme occorse per edificarlo.

Il convenuto, ritualmente costituito, ha dedotto l'infondatezza della domanda. In particolare ha eccepito d'aver costruito l'immobile con mezzi propri, senza l'apporto della moglie.

Il Tribunale di Terni ha respinto la domanda sull'assunto che la proprietà esclusiva del cespite si apparteneva al Ca. in virtù del principio dell'accessione, ne' la Da. aveva assolto all'onere di provare che la costruzione fosse stata realizzata anche col suo contributo economico, personale ovvero proveniente dalla comunione legale. Il significato prevalente dell'istruttoria espletata deponeva, al contrario, per l'ipotesi che i materiali erano stati acquistati dalla famiglia del Ca. e la manodopera era stata fornita da quest'ultimo e dai suoi familiari.

La decisione e' stata impugnata dalla Da. innanzi alla Corte d'appello di Perugia, lamentando

Immobile costruito durante il matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi

errata interpretazione delle risultanze probatorie ed omesso rilievo della nullità delle eventuali donazioni fatte al Ca. dai suoi familiari siccome prive del requisito della forma, e del fatto che comunque i materiali erano entrati nella comunione legale ed il loro impiego nella costruzione le dava diritto a ripetere la sua quota in sede di scioglimento della comunione. Ha altresì prodotto copia di contratto di mutuo ipotecario, congiuntamente stipulato il **.

La Corte territoriale con sentenza n. 76 depositata il 9 marzo 2006 ha respinto il gravame.

Avverso questa statuizione la Da. ha proposto il presente ricorso per cassazione che ha affidato a tre motivi resistiti dall'intimato con controricorso illustrato altresì con memoria difensiva depositata ai sensi dell'articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente:

1.- Col primo motivo denuncia violazione degli articoli 177 e 179 c.c.. Ascrive alla Corte territoriale errore consistito nell'aver ritenuto che ella dovesse giustificare il proprio credito alla metà del valore del cespite, provando d'aver contribuito con denaro proprio e per la metà alle spese di costruzione, incorrendo in ulteriore errore nel valutare gli apporti in termini solo di denaro, anziché nel quadro delle rispettive sostanze e capacità di lavoro. La fondamentale distinzione fra denaro personale e denaro personalissimo, non percepita dal giudice di merito, poneva a carico dell'ex coniuge l'onere di provare d'aver realizzato la costruzione con denaro personalissimo.

Formula a conclusione quesito di diritto con cui chiede se, nel caso in esame, è sufficiente dar la prova che il manufatto è stato realizzato nel vigore del regime di comunione legale o se spetta al coniuge proprietario esclusivo la dimostrazione della realizzazione del manufatto con denaro personalissimo.

2.- Col secondo motivo denuncia violazione degli articoli 2, 3 e 39 Cost., e degli articoli 143, 177 e 179 c.c., con riferimento al principio costituzionale della parità morale e giuridica fra coniugi, e si duole dell'omesso rilievo che avrebbe dovuto essere attribuito agli apporti al ménage familiare da essa forniti in corso di costruzione.

Ascrive ai giudici di merito errata considerazione del contributo alle spese, siccome valutato solo in termini di erogazione di denaro, senza tener conto della sostanza dell'aiuto da essa prestato in cantiere ed in famiglia. Tale errata prospettiva ha orientato la valutazione delle risultanze istruttorie. Ribadisce infine che la donazione dei familiari del Ca. è affetta da nullità, sicché i materiali non possono ritenersi beni personali.

Formula quesito di diritto con cui chiede se in ragione del principio costituzionale di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, che parifica il lavoro casalingo a quello professionale, assuma

Immobile costruito durante il matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi

rilievo nella previsione dell'articolo 177 c.c., il lavoro manageriale del coniuge diretto alla cura dei figli.

Col terzo motivo denuncia violazione dell'articolo 935 c.p.c., e, con richiamo al principio enunciato nella sentenza n. 651/1996, ne deduce travisamento, rivendicando il suo diritto di credito in forza dell'accessione.

Formula quesito di diritto, con cui chiede se il fondamento del diritto di credito alla meta' del valore della costruzione discenda dal principio dell'accessione e se si presuma di tale entita' salva la prova del coniuge proprietario d'aver impiegato denaro personalissimo.

I tre motivi, logicamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.

Riconosciuta all'attrice la sola tutela obbligatoria subordinata alla dimostrazione dell'impiego del patrimonio comune nell'edificazione del manufatto di proprieta' del marito, la Corte territoriale ha escluso che gli apporti parentali di cui ha beneficiato il Ca. rappresentassero donazioni indirette che, affette da nullita' in assenza della forma prescritta, potessero costituire attribuzioni patrimoniali ricadenti nel regime di comunione legale radicando il diritto di credito dell'attrice quanto meno alla meta' delle spese. Le ha qualificate donazioni manuali rivolte al solo familiare, che non concorrono a formare il diritto di credito dell'altro coniuge. Premesso che il Ca. non era tenuto a dimostrare d'aver costruito con denaro proprio, ma piuttosto la Da. aveva l'onere di provare l'impiego nella costruzione di denaro suo o comune, ha ritenuto la prova offerta dall'attrice in ordine al suo apporto di denaro impiegato per la costruzione del manufatto contraddittoria e poco credibile. Il contratto di mutuo prodotto e' posteriore alla realizzazione dell'immobile.

Tale decisione, corretta nella sua premessa, conforme ad interpretazione consolidatasi in materia sul solco della pronuncia delle S.U. n. 651/1996, nonche' nella sua conclusione, va rettificata nella parte motivazionale. Per costante giurisprudenza, il principio dell'accessione sancito nell'articolo 934 c.c., secondo cui il proprietario del suolo acquista al momento dell'incorporazione la proprieta' della costruzione su di esso edificata, opera, salvo deroga pattizia o legale, ancorche' la costruzione sia stata realizzata in costanza di matrimonio e nella vigenza del regime di comunione legale. "L'acquisto della proprieta' per accessione, infatti, avviene a titolo originario senza la necessita' di apposita manifestazione di volonta', mentre gli acquisti ai quali e' applicabile l'articolo 177 c.c., comma 1, hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale, con la conseguenza che la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprieta' personale esclusiva di uno di essi e' a sua volta proprieta' personale ed esclusiva di quest'ultimo"- Cass. n. 7060/2004 -. L'esigenza di deroga espressa posta dall'articolo 934 c.c., esclude che possa attribuirsi tale natura al disposto dell'articolo 177, lettera a), che, nulla prevedendo a riguardo, regola in via generale gli acquisti del singolo coniuge in regime di comunione legale.

Immobile costruito durante il matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi

La tutela del coniuge non proprietario del suolo non opera perciò sul piano del diritto reale, ma su quello obbligatorio del diritto di ripetere nei confronti dell'altro coniuge le spese affrontate per la costruzione medesima - Cass. citata nonché nn. 8585/1999, 4076/1998, 2354/2005 -.

Nel caso di specie, indiscusso che la costruzione venne realizzata su suolo di proprietà personale del Ca. , questi pur non essendone onerato, ha dedotto e provato d'aver impiegato per la realizzazione del manufatto esclusivamente beni personali, ovvero provenienti da apporti dei familiari, che di certo non entrarono a far parte della comunione legale. L'altro coniuge, odierna ricorrente, onerata della prova d'aver prestato il suo personale sostegno economico alla costruzione, non solo non ha contestato la circostanza di fatto addotta dal convenuto, ma non ha ne' allegato ne' dimostrato una sua prestazione, diversa dall'assistenza e dal sostegno morale, affettivo e manageriale che assume d'aver fornito alla famiglia con allegazione del tutto influente e peraltro inammissibile perché dedotta solo in questa sede, il suo diritto alla tutela obbligatoria, consistente come rilevato nel riconoscimento del diritto di credito pari alla metà del valore dei materiali e della manodopera impiegati nella costruzione, postulava la dimostrazione del suo contributo economico agli esborsi sostenuti per la costruzione dell'immobile, proveniente da risorse personali ovvero ricadenti in comunione, che la predetta non ha dedotto in sede di merito, ne' tanto meno ha tentato di fornire. Nessuno dei motivi in esame censura l'omessa valutazione di fatti e circostanze che dimostrassero il suo esborso economico di cui si fosse giovato il coniuge per sostenere l'onere della costruzione. Piuttosto si prospetta l'avvenuto acquisto degli apporti parentali offerti al Ca. dai suoi familiari, che rappresenta, alla luce dei principi enunciati, un dato irrilevante.

Ai quesiti di diritto formulati nel ricorso deve risponderci che la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno dei coniugi e' di proprietà personale ed esclusiva di quest'ultimo in virtù dei principi generali in materia di accessione. L'altro coniuge, che pretenda di ripetere le somme spese, e' onerato della prova d'aver conferito il proprio apporto economico per la realizzazione della costruzione attingendo a risorse patrimoniali personali o comuni; di contro il coniuge proprietario non e' tenuto a dimostrare d'aver impiegato denaro personale ne' personalissimo.

Le considerazioni che precedono comportano il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.700,00 di cui euro 200,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge.